



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott.ssa Della valle Flora**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>71</b>	<b>26/03/2024</b>	<b>7</b>	<b>20</b>

Oggetto:

***Programma Operativo Regionale (POR) per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati - anno 2024***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO CHE**

- a) con decreto 8 novembre 2017, emanato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da ora declinato con MASE di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da ora declinato con MASAF, in attuazione dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 224/2003, pubblicato sulla GU del 3.1.2018, è adottato il Piano generale di durata quadriennale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata in ambiente di organismi geneticamente modificati;
- b) l'art. 1 del DM 8 novembre 2017 definisce le finalità e il campo di applicazione;
- c) l'art. 2 del DM 8 novembre 2017 istituisce il Registro nazionale degli ispettori di cui all'art. 32 comma 2 del decreto legislativo 224 del 2003, designati dal MASE, dal Ministero della Salute, dal MASAF, dalle Regioni e Province autonome;
- d) l'autorità nazionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, assicura l'informazione e la formazione degli ispettori iscritti nel Registro nazionale;
- e) il Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata in ambiente di organismi geneticamente modificati ha lo scopo di programmare e coordinare l'attività ispettiva, di garantire il flusso di informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e di assicurare adeguata informazione del pubblico rendendo disponibili i risultati dell'attività svolta sul sito istituzionale del MASE;
- f) Il Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata in ambiente di organismi geneticamente modificati suddivide in sei linee di attività le ispezioni da effettuare sul territorio italiano ed è realizzato attraverso il *Programma Operativo Nazionale (PON) annuale di attuazione del Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati*;
- g) il Programma Operativo Nazionale annuale è condiviso nell'ambito del Tavolo di coordinamento tra il MASE, il Ministero della salute, il MASAF, le Regioni e Province autonome, istituito presso la competente Direzione del MASE;
- h) sulla base del Programma Operativo Nazionale annuale sono predisposti i Programmi Operativi Regionali annuali delle ispezioni;
- i) Il Programma Operativo Nazionale annuale è comunicato dalla competente Direzione del MASE al Ministero della Salute, al MASAF, Regioni e Province autonome a mezzo di informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- j) il Programma Operativo Nazionale per l'anno 2024 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ([https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/programma\\_operativo\\_nazionale\\_2024.pdf](https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/programma_operativo_nazionale_2024.pdf) );
- k) le ispezioni e i controlli sono effettuati su incarico del MASE, Ministero della Salute, MASAF, Regioni e Province autonome ed enti locali;
- l) l'art. 3 del DM 8 novembre 2017 prevede la clausola di invarianza della spesa; pertanto, sono a carico della Regione i costi legati alle spese di missione per il personale regionale interessato nonché le spese per le analisi dei campioni prelevati;
- m) il Programma Operativo Nazionale 2024 stabilisce, tra l'altro, che le analisi di controllo dei campioni prelevati durante le ispezioni sono eseguite dai laboratori della rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM) o da eventuali ulteriori laboratori ufficiali designati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e il supporto tecnico-scientifico è assicurato dalla rete dei laboratori NILO;
- n) per il Programma Operativo Nazionale 2024 è stata resa informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 novembre 2023 Rep. atti n. 256, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- o) al fine della corretta programmazione delle attività del Programma Operativo Regionale, da ora declinato con POR, la UOD 500720, Unita dirigenziale competente in materia di OGM, ha evidenziato la necessità

di avvalersi della banca dati del Servizio Fitosanitario Regionale nonché di ulteriori data base nella disponibilità dell'Amministrazione e delle informazioni reperibili sul territorio;

- p) per l'esecuzione delle analisi dei campioni prelevati durante le ispezioni, la Campania si affida, coerentemente a quanto indicato nel Programma Operativo Nazionale 2024, ai laboratori della rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM) nonché al supporto tecnico-scientifico assicurato dalla rete dei laboratori NILO;

### **PREMESSO, ALTRESI, CHE**

- a) con decreto n. 243/2022 il MASE ha provveduto alla nomina e iscrizione di nuovi ispettori designati dalla Regione Campania nel registro nazionale degli ispettori nonché alla cancellazione di una precedente nomina;
- b) con decreto n. 120 del 5 luglio 2022 il MASE ha istituito il Tavolo di coordinamento di cui all'Allegato I del decreto 8 novembre 2017 con la nomina della rappresentante della Regione Campania;
- c) con decreto n. 64/2023 il MASE ha aggiornato il registro nazionale degli ispettori;

### **RILEVATO CHE**

- a) sulla base del Programma Operativo Nazionale annuale 2024 e delle informazioni raccolte e condivise con gli ispettori regionali, la UOD 50.07.20 ha provveduto alla elaborazione del POR per l'anno 2024;

### **RITENUTO PERTANTO DI**

- a) dover approvare il POR per l'anno 2024 che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, elaborato dalla UOD 50.07.20 "Valorizzazione, Tutela e Tracciabilità del Prodotto Agricolo" competente in materia di OGM;
- b) dover attuare gli adempimenti di natura tecnica consequenziali al presente provvedimento, finalizzati alla proficua attuazione del POR per l'anno 2024 in sinergia con le n. 5 UU.OO.DD. tematiche territoriali;

### **VISTI**

- a) il decreto 8 novembre 2017 di attuazione dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 224/2003;
- b) il Programma Operativo Nazionale annuale 2024 di attuazione del Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
- c) il regolamento regionale n. 12 del 15.11.2011 che in osservanza dei criteri generali dell'art.1, comma 1 e 12, della L.R. 20 luglio 2010 n.7 istituisce la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- d) l'incarico di dirigente della U.O.D. 50.07.20 conferito alla dr.ssa Flora Della Valle giusta DGR n. 448 del 12 ottobre 2021 e successivo Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 148 del novembre 2021;

a seguito dell'istruttoria svolta dalla competente funzionaria titolare della specifica P.O. presso la UOD 50.07.20 e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente della UOD medesima,

### **DECRETA**

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di approvare il Programma Operativo Regionale (POR) per l'anno 2024 che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, elaborato dalla UOD 50.07.20 "Valorizzazione, Tutela e Tracciabilità del Prodotto Agricolo", competente in materia di OGM;

2. di dare atto che gli adempimenti di natura tecnica consequenziali all'adozione del presente decreto, finalizzati all'attuazione del POR per l'anno 2024, saranno attuati in sinergia con le n. 5 UU.OO.DD. tematiche territoriali;
3. di trasmettere il presente atto all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania;
4. di trasmettere, inoltre, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:
  - 4.1. Assessore Agricoltura;
  - 4.2. Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);
  - 4.3. UDCP 40.01.00 – al Capo di Gabinetto;
  - 4.4. Direzione generale Politiche agricole, alimentari e forestali – 50.07.00;
  - 4.5. Staff Semplificazione dei processi. Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'organismo pagatore – 50.07.93, per la pubblicazione sul Portale regionale dell'Agricoltura;
  - 4.6. UU.OO.DD. 50.07.22, 50.07.23, 50.07.24, 50.07.25 e 50.07.26;
  - 4.7. Ufficio competente per la pubblicazione in Amministrazione trasparente e Regione Campania "Casa di Vetro";
  - 4.8. UDCP 40.03.03 - Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti.

Della Valle



DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DG 500700

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA  
SULL'EMISSIONE DELIBERATA NELL'AMBIENTE DI ORGANISMI**

GENETICAMENTE MODIFICATI

2024

## Sommario

<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>I. Attività di vigilanza regionale relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM autorizzata per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato ovvero a scopo sperimentale. ....</b>	<b>5</b>
<b>II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione. ....</b>	<b>5</b>
<b>III. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM per la coltivazione .....</b>	<b>10</b>
<b>IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227 ..</b>	<b>10</b>
<b>V. Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad impieghi in ambiente confinato. ....</b>	<b>13</b>
<b>VI. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati. ....</b>	<b>13</b>

## Premessa

Il Programma Operativo Regionale (POR) per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata in ambiente di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) della Regione Campania – Direzione Generale Politiche agricole, alimentari, forestali - per l'anno 2024 è stato redatto in attuazione delle normative di seguito riportate:

- D.M. del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – MASE - ex MITE, del 8/11/2017 (G.U.R.I. n. 2 del 3/1/2018) concernente “Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati”;
- Programma Operativo Nazionale (PON) per l'anno 2024 di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, di cui è stata resa informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 novembre – Rep. atti n. 256/CSR del 9 novembre 2023 - ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Programma Operativo Nazionale per l'anno 2024 di attuazione del Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati di cui all'allegato I del decreto del MASE del 8 novembre 2017.

L'art. 2 del DM 8 novembre 2017 istituisce il Registro nazionale degli ispettori di cui all'art. 32 comma 2 del decreto legislativo 224 del 2003, designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero della Salute e il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare – MASAF - dalle Regioni e Province autonome.

L'Autorità nazionale competente – MASE, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, assicura l'informazione e la formazione degli ispettori iscritti nel registro nazionale.

Per la definizione e la successiva realizzazione del POR in materia di OGM, la Direzione Generale Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania ha costituito un gruppo regionale formato dalla referente regionale designata al Tavolo di coordinamento, incardinata nella UOD 500720 e da n. 5 referenti provinciali afferenti alle UOD 22,23, 24, 25 e 26 designati per le attività di vigilanza.

L'art. 3 del DM 8 novembre 2017 prevede la clausola di invarianza della spesa; pertanto, sono a carico della Regione i costi legati alle spese di missione per il personale regionale interessato nonché le spese per le analisi dei campioni prelevati.

Per l'esecuzione delle analisi dei campioni prelevati durante le ispezioni, la Regione si affida, coerentemente a quanto indicato nel PON 2024, ai laboratori della rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM) nonché al supporto tecnico-scientifico assicurato dalla rete dei laboratori NILO.

L'attività di vigilanza è svolta dagli ispettori iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 2 del decreto 8 novembre 2017. [decr\\_64\\_7.222023\\_vistiUCB\\_CdC.pdf](#) (mase.gov.it)

Il Programma operativo nazionale per l'anno 2024 è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella sezione Biosicurezza, OGM e accesso alle risorse genetiche (<https://www.mase.gov.it/pagina/biosicurezza-ogm-e-accesso-alle-risorse-genetiche>).

Il Programma Operativo Regionale è trasmesso entro il 30 aprile 2024 all'Autorità nazionale competente.



## LINEE DI ATTIVITA'

### I. **Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM autorizzata per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato ovvero a scopo sperimentale**

La linea di attività riguarda la vigilanza sulle sperimentazioni con OGM autorizzate ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

#### • **Sperimentazioni con OGM diversi da piante superiori geneticamente modificate**

Non sono attualmente in corso sperimentazioni con OGM diversi da piante superiori geneticamente modificate.

#### • **Sperimentazioni con piante superiori geneticamente modificate**

Non sono attualmente in corso sperimentazioni con piante superiori geneticamente modificate.

La Vigilanza non è applicabile sul territorio regionale per l'anno 2024 in quanto non sono attualmente in corso in Campania sperimentazioni riconducibili a questa linea di attività.

### II. **Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione.**

La linea di attività riguarda la vigilanza sugli OGM autorizzati all'immissione in commercio ai sensi della direttiva 2001/18/CE e, limitatamente alla verifica degli eventuali effetti ambientali, sugli OGM autorizzati all'immissione in commercio come alimenti e mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, ma non autorizzati alla coltivazione.

**Per gli OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE** le ispezioni hanno lo scopo di verificare il rispetto delle condizioni di impiego e delle eventuali restrizioni d'uso in particolari ambienti e aree

geografiche specificate nei provvedimenti di autorizzazione, tenendo conto dei risultati dei piani di monitoraggio, e la conformità dell'etichettatura e dell'imballaggio.

Occorre ricordare che l'attività di monitoraggio, prevista dall'articolo 20 della direttiva 2001/18/CE secondo le modalità indicate nell'allegato VII, è a carico del notificante, mentre la vigilanza sul rispetto delle disposizioni della direttiva è posta in capo agli Stati membri (articolo 4 della direttiva 2001/18/CE).

Per gli OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, commi da 4 a 6, a seconda della fattispecie della non conformità. Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è il MASE.

Nelle decisioni di autorizzazione della Commissione europea, riportate nella Tabella 1, sono indicati, l'identificatore unico per ciascuna delle 6 linee di garofano e le condizioni per l'immissione in commercio, ovvero: a. il prodotto può essere immesso in commercio solamente a scopo ornamentale; b. non ne è consentita la coltivazione; c. su un'etichetta o in un documento che accompagna il prodotto devono figurare la dicitura «Questo prodotto è un organismo geneticamente modificato» o «Questo prodotto è un garofano geneticamente modificato» e la dicitura «Non destinato al consumo umano o animale né alla coltivazione». Per le 6 linee di garofano geneticamente modificate nel colore del fiore è prevista una sorveglianza generale e non è previsto un monitoraggio caso-specifico.

Ad oggi gli OGM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 2001/18/CE sono 6 linee di garofano (*Dianthus caryophyllus* L.) geneticamente modificate nel colore del fiore, destinate al mercato dei fiori recisi, come riepilogato nella **Tabella 1**:

<b>Tabella 1. OGM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 2001/18/CE</b>			
<b>GAROFANO <i>Dianthus caryophyllus</i> L.</b>			
<b>Nome commerciale</b>	<b>Nome dell'evento</b>	<b>Identificatore unico</b>	<b>Decisione</b>
FLORIGENE@Moonvista™	FLO-40685-2	FLO-40685-2	<a href="#">2019/1300/UE del 26 luglio 2019</a>
	SHD-27531-4	SHD-27531-4	<a href="#">2016/2050/UE del 22 novembre 2016</a>
	IFD-26407-2	IFD-26407-2	<a href="#">2015/694/UE del 24 aprile 2015</a>
	IFD-25958-3	IFD-25958-3	<a href="#">2015/692/UE del 24 aprile 2015</a>
FLORIGENE@Moonaqua™ 123.8.12	FLO-40689-6	FLO-40689-6	<a href="#">2009/244/CE del 16 marzo 2009</a> (autorizzazione rinnovata nel 2019 - C/NL/06/01_001)
FLORIGENE@Moonlite™123.2.38	FLO-40644-6	FLO-40644-6	<a href="#">2007/364/CE del 23 maggio 2007</a> (autorizzazione rinnovata nel 2017 - C/NL/04/02_001)

L'attività di vigilanza regionale ha l'obiettivo di verificare che:

1. l'etichetta dei garofani OGM o del documento che accompagna il prodotto riporta la specificazione dell'identificatore unico;
2. l'etichetta o il documento che accompagna il prodotto riporta la dicitura «Questo prodotto è un organismo geneticamente modificato» oppure, in alternativa, «Questo prodotto è un garofano geneticamente modificato» accompagnato dalla dicitura «Non destinato al consumo umano o animale né alla coltivazione».

Modalità di campionamento:

Eventuale campionamento: L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (IZSLT), Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM, hanno messo a punto un protocollo di campionamento, versione ottobre 2021, di fiori recisi in strutture florovivaistiche.

### Ispezioni programmate:

La Regione, sulla base della banca dati RUOP disponibile nonché delle informazioni acquisite sul territorio, prevede almeno **n. 1** ispezione presso i siti di vendita/mercati floricoli e **almeno n.1** ispezione presso i siti di vivaisti registrati al RUOP, da attuare entro il 31/12/2024.

La UOD 500720 incarica gli ispettori regionali iscritti nel registro nazionale di cui al D.M. MASE n. 64/2023.

Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello C) dell'allegato II al DM 8/11/2017 che può essere eventualmente modificato ed adattato.

Per ogni altra incombenza l'ispettore di vigilanza fa riferimento al DM 8/11/2017, al Programma Operativo Nazionale per l'anno 2024, all'informazione e formazione acquisita ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

**OGM autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003:** ad oggi le tipologie di OGM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono 15 eventi di cotone e le relative combinazioni, 44 eventi di mais e le 10 relative combinazioni, 8 eventi di colza e le relative combinazioni, 26 eventi di soia e le relative combinazioni e 1 evento di barbabietola da zucchero.

Alla Tabella 2 del Programma Operativo Nazionale è riscontrabile la lista degli OGM autorizzati all'immissione in commercio come alimenti e mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 per i quali è richiesta la sorveglianza generale; per tutti questi prodotti non è previsto un monitoraggio caso-specifico. Tutte le informazioni relative a tali OGM autorizzati all'immissione in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono accessibili in un'apposita sezione del sito della Commissione europea. L'attività di vigilanza effettuata nell'ambito del programma operativo regionale ha lo scopo di verificare gli eventuali effetti ambientali derivanti dalla dispersione accidentale nell'ambiente degli OGM e dall'insorgenza di piante avventizie da semente vitale; pertanto i controlli programmati non si sovrapporranno ai controlli effettuati dal Ministero della salute nell'ambito del Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti e del Piano nazionale di controllo ufficiale sull'alimentazione degli animali (PNA) in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e n. 1830/2003 e del regolamento (UE) n. 625/2017.

Le attività ispettive in regione saranno prioritariamente effettuate presso i siti di stoccaggio di mais e/o soia OGM.

La UOD 500720 incarica gli ispettori regionali iscritti nel registro nazionale di cui al D.M. MASE n. 64/2023.

L'attività di vigilanza regionale ha l'obiettivo di verificare quanto segue:

Ha lo scopo di monitorare gli eventuali effetti ambientali derivanti dalla dispersione accidentale di granella di OGM immessi in commercio a scopo alimentare e mangimistico, verificando l'eventuale insorgenza di piante avventizie.

Modalità di campionamento:

L'eventuale presenza di granella dispersa e/o di piante avventizie richiedono il campionamento secondo i seguenti protocolli: protocollo di campionamento - ISPRA - di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia, è scaricabile al link [https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/protocolli\\_di\\_campionamento\\_2021.zip](https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/protocolli_di_campionamento_2021.zip); protocollo di campionamento - ISPRA e Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA) - di semi e/o granella dispersi all'interno dei siti di stoccaggio e/o movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia, è scaricabile al link [https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/protocolli\\_di\\_campionamento\\_2021.zip](https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/protocolli_di_campionamento_2021.zip)

Ispezioni programmate:

E' prevista l'ispezione di almeno **n. 1** sito di stoccaggio OGM, da compiersi entro il 31/12/2024.

Gli ispettori regionali raccolgono ulteriori informazioni per costituire una banca dati dei siti regionali di stoccaggio di mais e soia OGM nonché informazioni per rilevare l'eventuale presenza di siti di stoccaggio OGM delle altre specie su menzionate.

Per gli OGM autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello C) dell'allegato II al DM 8/11/2017 che può essere eventualmente modificato ed adattato.

Per ogni altra incombenza l'ispettore di vigilanza fa riferimento al DM 8/11/2017, al Programma Operativo Nazionale per l'anno 2023, all'informazione e formazione acquisita ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

### **III. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM per la coltivazione**

Non si prevedono specifiche attività ispettive poiché in Italia non si coltiva l'unico OGM autorizzato nell'Unione europea alla coltivazione il mais MON810 (decisione della Commissione 98/294/CE) per le motivazioni specificate nel paragrafo che segue.

### **IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227**

Sulla base delle misure transitorie previste dalla direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati dell'Unione europea di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, diciannove Stati membri tra cui l'Italia hanno richiesto e ottenuto l'esclusione del loro territorio dall'ambito geografico di coltivazione di sei varietà di mais geneticamente modificato (MON 810, 1507, 59122, Bt11, GA21 e 1507x59122). Il 5 marzo del 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE la decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione europea che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del mais MON 810, unica pianta superiore GM autorizzata alla coltivazione nell'Unione europea; per tale motivo in Italia è applicato il divieto di coltivazione di tale mais geneticamente modificato.

L'attività di vigilanza regionale ha l'obiettivo di verificare quanto segue:

Le attività ispettive della Regione nel corso del 2024 riguardano la verifica del rispetto del divieto di coltivazione del mais MON810.

La superficie regionale coltivata a mais sottoposta a controlli nel 2024 è pari allo 0.1% della media delle superfici regionali - dati ISTAT (**Tabella 2**) - coltivate a mais negli anni 2022 e 2023 (riferimento alla Tabella 3 del Piano Operativo Nazionale 2024):

**Tabella 2**

	2022	2023	2022-2023	% della media delle superfici totali 2022-2023 da ispezionare nel 2024 (in ettari)	
	superficie totale in ettari (dato ISTAT)	superficie totale in ettari (dato ISTAT)	media delle superfici totali (in ettari)	0,1%	0,3%
Campania	12641	12709	12675	<b>12,675</b>	38,025
Caserta	5740	5740	5740	<b>5,74</b>	17,22
Benevento	2700	2700	2700	<b>2,7</b>	8,1
Napoli	701	689	695	<b>0,695</b>	2,085
Avellino	2600	2600	2600	<b>2,6</b>	7,8
Salerno	900	980	940	<b>0,94</b>	2,82

La superficie coltivata a mais bio negli anni 2021 e 2022 (riferimento alla Tabella 4 del Piano Operativo Nazionale 2024) è riportata di seguito:

**Tabella 3**

	Superficie totale in ettari mais biologico 2021 (fonte SINAB)	Superficie totale in ettari mais biologico 2022 (fonte SINAB)	Media 2021-2022
Campania	314,87	220,62	267,75

Modalità di campionamento:

Il campionamento di materiale vegetale in campo segue la modalità indicata dal Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) che ha messo a punto un protocollo di campionamento delle piante di mais per la vigilanza sul divieto di coltivazione del mais MON 810 in Italia (versione ottobre 2021).

Le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 35 bis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, come modificato e integrato dal decreto legislativo

14 novembre 2016, n. 227. Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi del MASAF.

Ispezioni programmate:

La superficie regionale coltivata a mais sottoposta a controlli nel 2024 è pari allo 0.1% della media delle superfici regionali, dati ISTAT, coltivate a mais negli anni 2022 e 2023 che corrisponde ad ettari 12,675. Le ispezioni interessano la superficie a mais pari a n. 13 ettari.

Sulla base dell'esperienza acquisita nel corso dei precedenti anni di attività e dei nuovi valori statistici della superficie coltivata a mais, le ispezioni sono distribuite per provincia come è riportato nella seguente tabella:

**Tabella 4**

<b>ISPEZIONI  (numero totale in regione)</b>	<b>CASERTA  n.</b>	<b>BENEVENTO  n.</b>	<b>NAPOLI  n.</b>	<b>AVELLINO  n.</b>	<b>SALERNO  n.</b>
<b>13</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

Avranno carattere di priorità i controlli da effettuare in prossimità di aziende agricole biologiche che coltivano mais.

Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello E mentre il modello per il verbale di campionamento è il Modello F dell'allegato II al DM 8/11/2017. Trattandosi di modelli di verbale possono essere modificati ed adattati.

Le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 35 bis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227. Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi del MASAF.

La UOD 500720 incarica gli ispettori attingendo dal registro nazionale di cui al D.M. MASE n. 64/2023.

Per ogni altra incombenza l'ispettore di vigilanza fa riferimento al DM 8/11/2017, al Programma Operativo Nazionale per l'anno 2024, all'informazione e formazione acquisita ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.



## **V. Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad impieghi in ambiente confinato.**

Questa linea di attività di vigilanza riguarda gli OGM destinati all'uso confinato ossia destinati ad essere impiegati unicamente in attività in cui si attuano misure rigorose e specifiche di confinamento atte a limitare il contatto di questi organismi con la popolazione e con l'ambiente, ai sensi dell'art. 3, lettera d), punto 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

L'attività di vigilanza è effettuata dal MASE e ha lo scopo di verificare l'applicazione delle misure di confinamento e il rispetto dei requisiti in materia di etichettatura ai sensi dell'articolo 28 del suindicato decreto.

Attualmente in Italia sono in corso i seguenti progetti sperimentali in ambiente confinato: a) Sperimentazione finalizzata allo sviluppo in campo farmaceutico di un riso (*O. sativa* L.) geneticamente modificato per esprimere all'interno della cariossida una proteina eterologa con proprietà antiinfiammatorie – Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

## **VI. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati.**

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura l'attività di vigilanza nel caso in cui si verificano un'emissione deliberata nell'ambiente o un'immissione in commercio di OGM che non siano stati autorizzati rispettivamente ai sensi del Titolo II o del Titolo III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. In applicazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, nel caso di riscontro di non conformità, l'autorità nazionale competente adotta le misure necessarie per porre immediatamente termine all'emissione deliberata nell'ambiente e all'immissione sul mercato non autorizzati. L'autorità nazionale competente, sentito il parere dell'ISPRA, stabilisce le misure necessarie per la messa in sicurezza il ripristino e la bonifica dei siti interessati dall'emissione deliberata nell'ambiente o dall'immissione sul mercato di OGM non autorizzati e dà comunicazione delle misure adottate alla Commissione europea, agli altri Stati membri dell'Unione europea, alle Regioni e Province autonome e al pubblico. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 in caso in cui si verifichi un'emissione deliberata a scopo sperimentale non autorizzata oppure dell'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo in caso di immissione sul mercato non autorizzata. Nel caso in cui si verificano un'emissione o un'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti non autorizzati

rispettivamente ai sensi della parte B o della parte C della direttiva 2001/18/CE, a seguito della comunicazione da parte della Commissione europea o di uno Stato membro, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dirama l'allerta e mette a disposizione le informazioni ricevute sul sito istituzionale del Ministero. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano assicurano per quanto di rispettiva competenza l'attività di vigilanza affinché, nel caso di riscontro di non conformità, siano adottate le misure previste dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2001/18/CE.